



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REG.LI n. 233

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

preso atto, in particolare, dell'art. 1, comma 7 e comma 8, ai sensi dei quali l'Organo di indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta dello stesso, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno;

vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione pubblica;

preso atto del DR n. 92 del 7 febbraio 2013 con cui è stato attribuito alla dott.ssa Anna Maria Perta, Dirigente dell'Area didattica e servizi agli studenti l'incarico aggiuntivo in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Parma;

considerato che, come previsto dalla circolare sopra richiamata, in prima applicazione, il termine per l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione è stato fissato al 31 marzo 2013;

d e c r e t a

in attuazione della normativa prevista dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, è adottato, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, il Piano della prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Parma, per il triennio 2013/2015, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Parma, 27 marzo 2013

IL RETTORE

Gino Ferretti

e

Università degli Studi di Parma

Piano della prevenzione della corruzione triennio 2013/2015

Premessa

Il presente Piano della prevenzione della corruzione, adottato in ottemperanza alla legge 190/2012, pur in assenza del Piano nazionale anticorruzione, si inserisce, da ultimo, in un percorso di trasparenza e imparzialità, intrapreso all'interno dell'Ateneo con l'adozione, ai sensi della legge 240/2010, del nuovo Statuto e del "Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti" dell'Università degli Studi di Parma.

Nell'ambito delle attività, poste in essere dall'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, le ipotesi di corruzione devono identificarsi in ogni situazione in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenerne vantaggi privati.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, risponde all'esigenza di assicurare un'azione diretta alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e dell'illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Il Piano tiene conto, in attuazione delle disposizioni legislative che lo prevedono, della specificità dell'organizzazione universitaria, articolata in Aree dirigenziali, Settori dell'Amministrazione centrale, Strutture dipartimentali e Centri.

Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l'attività del Responsabile è affiancata dall'attività dei Dirigenti, cui sono affidati poteri propositivi e di controllo, e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. Inoltre, il Direttore Generale dovrà assicurare il necessario coordinamento tra il presente Piano e il Piano triennale della Performance. In particolare, gli obiettivi assegnati ai responsabili dei Settori e dei Servizi, dovranno tenere conto delle azioni indicate nel Piano e dovranno essere finalizzati all'attuazione e implementazione dello stesso. La valutazione finale dovrà tenere conto dei risultati raggiunti.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare del 25.01.2013 n. 1, al fine di estendere l'efficacia delle azioni inserite nel Piano all'interno di tutta l'organizzazione amministrativa dell'ente e consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione

una effettiva verifica dell'efficace attuazione del piano stesso, invita le Pubbliche Amministrazioni ad individuare dei referenti per la corruzione. Nell'Ateneo di Parma, tali referenti sono individuati nei Dirigenti, nei Direttori di Dipartimento e nei Direttori dei Centri. Al fine di rendere maggiormente efficace il piano anticorruzione, si rende altresì opportuno instaurare forme sinergiche di collaborazione con le altre Amministrazioni presenti sul territorio, coinvolte anch'esse nell'applicazione della legge 190/2012.

In particolare, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, occorrerà individuare aree comuni di intervento e programmare misure dirette efficacemente a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, relativamente all'attività assistenziale prestata da personale universitario in convenzione.

Art. 1 Piano triennale di prevenzione della corruzione.

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, si impegna, in ossequio a quanto previsto dalla legge 190/2012, a porre in essere tutte le iniziative necessarie, nonché adeguati assetti organizzativi e gestionali, per prevenire, rilevare, segnalare e contrastare i fenomeni corruttivi all'interno della propria organizzazione.

2. Il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, di cui al successivo articolo 2, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'Università e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Università stessa;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

3. L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il Piano di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica.
- L'Università deve provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale.

Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione, di seguito denominato Responsabile.

La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica prevede che il Responsabile sia, prioritariamente, un dirigente titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale, ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello. In ambito universitario detta posizione è ricoperta dal Direttore Generale. Ove la nomina del Responsabile coincida, invece, con un dirigente di II fascia, il Piano non può prescindere dalla diretta attribuzione al Direttore Generale delle azioni in esso previste, ove rientranti nelle competenze allo stesso ascritte dallo Statuto.

2. Il Responsabile provvede:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- alla definizione di procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- a elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico.

3. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, al Responsabile possono essere assegnate risorse strumentali, finanziarie e appropriate e qualificate risorse umane, destinatarie di specifica formazione.

Art. 3 Attività maggiormente esposte al rischio del fenomeno corruttivo.

1. Secondo quanto previsto dal dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012, sono attività particolarmente esposte al rischio di corruzione quelle relative ai procedimenti di:
 - autorizzazioni o concessioni;
 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009.
2. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, le strutture interessate dai procedimenti sopra indicati sono:
 - Aree dirigenziali
 - Dipartimenti universitari
 - Centri
3. Il Responsabile, in prima applicazione, d'intesa con i Dirigenti di Area, individua i sotto riportati Settori con le correlate attività, come particolarmente esposte al rischio di corruzione, nell'ambito delle rispettive Aree dirigenziali:

Area Edilizia e Infrastrutture

- Settore Tecnico, Unità di Alta Specializzazione (concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006)

Area Amministrazione e Finanza

- Settore Economato e Provveditorato (affidamento di forniture e servizi)

Area Risorse Umane

- Settore Personale Docente (concorsi, prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009, interventi a carattere assistenziale)
- Settore Personale Tecnico-Amministrativo (concorsi, prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/200, interventi a carattere assistenziale)

Area Didattica e Servizi agli studenti

- Settore Contributi e Diritto allo Studio (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

4. Il Responsabile, come meglio oltre specificato, su proposta dei Dirigenti, dei Direttori dei Dipartimenti universitari e dei Centri dell'Ateneo, potrà inserire ulteriori settori di attività rispetto a quelli precedentemente citati.

Art. 4 Strumenti di prevenzione per le attività maggiormente esposte al rischio corruttivo.

1. In relazione alle attività di cui all'articolo precedente, fatta salva la specifica normativa di settore, sono individuate le seguenti misure al fine di contrastare e prevenire i fenomeni della corruzione:

a. Scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi.

1. Costituzione delle commissioni di gara. Nel rispetto di quanto già previsto dall'art. 84 del dlgs. 163/2006, dovrà essere garantito l'alternarsi dei componenti delle commissioni, quando il criterio per la valutazione dell'offerta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Protocolli di legalità e integrità. L'Università, in qualità di stazione appaltante, deve prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei Protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisca causa di esclusione dalla gara.
3. Rotazione dei responsabili unici dei procedimenti. Dovrà essere garantita nell'espletamento delle procedure di gara, la rotazione dei RUP,

compatibilmente con la professionalità acquisita. A tal fine, deve essere prevista una formazione continua degli stessi, tenuto conto della specificità delle competenze richieste per tale funzione.

b. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

1. Interventi a carattere assistenziale. Per la costituzione della commissione relativa all'erogazione degli interventi a carattere assistenziale al personale universitario, dovrà essere garantita la rotazione della componente sindacale.
2. Finanziamento attività culturali e sociali degli studenti. Per la costituzione della Commissione per le attività culturali e sociali degli studenti, dovrà essere garantita la rotazione della componente docente.

c. Commissioni concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, conferimento assegni di ricerca, conferimenti di incarichi di prestazione d'opera autonoma in regime di collaborazioni coordinate e continuative, progressioni di carriera, di cui all'art. 24 del dlgs150/2009.

1. Costituzione delle commissioni di concorso/valutative. Fatti salvi i criteri previsti dalla normativa vigente, la procedura deve garantire un'alternanza dei componenti delle commissioni, con particolare riferimento alla necessità che, per le commissioni di concorso pubblico, vi sia la presenza di almeno un membro esterno all'Università; per le commissioni per il conferimento degli assegni di ricerca la previsione che, tra i membri della commissione, vi sia un solo docente interno al Dipartimento proponente; per le commissioni per i conferimenti di incarichi di prestazione d'opera autonoma in regime di collaborazioni coordinate e continuative la previsione che la commissione sia formata da tre esperti della materia, con esclusione del responsabile della struttura proponente.
2. Incompatibilità. In caso di incompatibilità, di cui all'art. 51 e 52 c.p.c., i componenti delle commissioni devono astenersi in caso di conflitto di interessi e segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
3. Mobilità. La procedura per le mobilità interne ed esterne, deve garantire la rotazione dei membri delle commissioni.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile pubblica sul sito web dell'Ateneo una relazione recante i

risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico. Al fine della redazione da parte del Responsabile della predetta relazione, i Dirigenti, i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, dovranno trasmettere un rapporto informativo sul rispetto degli adempimenti connessi alle procedure sopra indicate per le proprie aree di competenza, entro il termine ultimo del 30 novembre di ciascun anno.

3. I Dirigenti, i Direttori dei Dipartimenti e Centri dovranno inoltre proporre, per le materie di competenza, agli Organi di Ateneo le modifiche ai vigenti regolamenti di Ateneo, conformemente a quanto disposto dalla legge 190/2012 e dal presente piano.

Art. 5 Meccanismi e strumenti di controllo e monitoraggio.

1. Nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'Università ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle sullo stato della procedura, sui tempi e sullo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
2. L'Università provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie, e individua strumenti di controllo diretti alla prevenzione del rischio corruttivo.
3. In particolare:
 - L'Università, rende noto sul proprio sito informatico, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, cui il pubblico possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
 - Entro il mese di settembre di ogni anno, ogni dirigente dovrà effettuare un controllo a campione sul 10% dei procedimenti tra quelli dei Settori e Servizi dell'Area, per accertare il rispetto dei termini procedurali e dovrà dare comunicazione dei risultati al Responsabile, entro il successivo mese di ottobre.
 - I Dirigenti per le proprie aree e materie di competenza, d'intesa con i Rup, informano il Responsabile, con cadenza annuale, dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza, che richiedano l'indizione di una gara entro i

dodici mesi successivi. Gli Uffici sono tenuti a procedere, almeno sei mesi prima della scadenza di tali contratti all'indizione della nuova gara, al fine di evitare potenziali proroghe.

- Con riferimento agli affidamenti in economia, il Dirigente, i Direttori di Dipartimento/Centro competente informano il Responsabile, con cadenza annuale, del numero dei contratti affidati in economia, con particolare riguardo al rispetto dei criteri dettati dal Regolamento di Ateneo in materia.

Art. 6 Formazione del personale ad alto rischio di corruzione

1. L'Università prevede idonee attività formative sui temi dell'etica, dell'anticorruzione e del rispetto della legalità, riservate al personale universitario, tenendo conto delle mansioni svolte e delle corrispondenti responsabilità.
2. L'Università aderisce ai programmi di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11 della legge 190/2012, predisposti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, rivolti ai dipendenti che operano nei Settori in cui è più elevato il rischio corruttivo, sulla base del Piano Anticorruzione. Una formazione specifica deve essere destinata al Responsabile Anticorruzione e alle unità di personale assegnate a supporto della sua attività.
3. Oltre ai percorsi di formazione predisposti dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, l'Università, con l'ausilio di propri docenti o personale esterno, può organizzare al proprio interno corsi di formazione e/o informazione sui temi sopra indicati.
4. Il Responsabile, su proposta dei Dirigenti, dei Direttori di Dipartimento e dei Centri, entro il 31 gennaio di ogni anno, individua i dipendenti da inserire nei programmi formativi. In prima applicazione, tale adempimento verrà inserito nell'aggiornamento del Piano anno 2014.
5. Il bilancio di previsione di Ateneo dovrà prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Art. 7 Adempimenti per l'attuazione della trasparenza.

1. Gli adempimenti legislativi in materia di trasparenza costituiscono una delle principali azioni per la prevenzione della corruzione.
2. Nel rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa vigente, l'Università ha provveduto alla costituzione di una sezione Trasparenza, Valutazione e Merito d'Ateneo (<http://www.unipr.it/trasparenza>) e ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2011/2013, che verrà adeguato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della materia, previsto dall'art. 1 comma 35 della legge 190/2012.
3. I responsabili delle procedure, individuate ai sensi delle disposizioni normative in materia di trasparenza, rispondono direttamente per la completezza dei dati, tempestività e modalità di pubblicazione sul sito web istituzionale. Sono tenuti a informare il Responsabile sull'attuazione degli obblighi dettati dalla normativa in materia di trasparenza.

Art. 8 Rotazione degli incarichi.

1. Nel rispetto dello Statuto di Ateneo e della normativa vigente, viene attribuita al Direttore Generale, in conformità a quanto disposto nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del 13 marzo 2013 e, tenuto conto di quanto verrà stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'adozione di adeguati sistemi di rotazione, ove possibile, dei dipendenti coinvolti nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti nelle attività esposte ad un più alto rischio corruttivo, distinguendo tra attività per le quali il personale è fungibile e attività che richiedono professionalità altamente specializzate.
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione indicherà, tra gli altri, gli strumenti atti ad evitare che, nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, possano consolidarsi rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di certe attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente e, per lungo tempo, dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Art. 9 Rispetto dei codici

1. I dipendenti dell'Università sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento nazionale, adottato dal Governo ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, del Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti e del Piano Anticorruzione dell'Università degli Studi di Parma.
2. La presa d'atto dei documenti sopracitati deve essere attestata da parte dei dipendenti già in servizio e, per i neo assunti, al momento dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento e nel Piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
4. I Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, unitamente al Nucleo di Valutazione e all'Ufficio dei procedimenti disciplinari, vigilano sulla corretta applicazione dei codici soprarichiamati.
In particolare, l'Ufficio dei procedimenti disciplinari è Responsabile dell'aggiornamento del Codice di comportamento e della verifica annuale dello stato di applicazione del codice stesso.
L'Università organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici e del Piano sopra citati.

Art. 10 Tutela del dipendente che segnala illeciti

1. Ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, il pubblico dipendente, fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c., che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato, sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione, nella quale le stesse sono state poste in essere.

Art. 11 Norme finali

1. In prima applicazione, sono state individuate le attività con maggiore esposizione al rischio corruttivo nell'ambito dell'Amministrazione centrale, secondo le attività considerate dalla legge 190/2012, quali particolarmente esposte al rischio corruttivo.
2. Il presente Piano, aggiornato all'anno 2014, sarà implementato, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, con le attività maggiormente esposte al rischio corruttivo, nell'ambito delle strutture periferiche.
3. Ulteriori settori di attività rispetto a quelli previsti dal presente piano, d'intesa con i Dirigenti d'Area, Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, verranno individuati e determineranno le modifiche, da attuarsi nel corso del triennio di validità del Piano. A tal fine, i Dirigenti di Area, Direttori dei Dipartimenti e Centri dovranno provvedere a redigere una mappatura delle attività a rischio nelle proprie aree di competenza, da trasmettere al Responsabile in tempo utile per la predisposizione degli aggiornamenti.
4. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge 190/2012 e dalle Linee guida elaborate dal Comitato interministeriale, il presente Piano sarà tempestivamente adeguato non appena verrà predisposto da parte del Dipartimento della Funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione. Tale piano rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello

nazionale e non si configura come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione. Le medesime caratteristiche sono proprie anche del presente Piano triennale.

Allegato 1

Pianificazione triennale.

Anno 2013

1. Sono state individuate le attività maggiormente esposte al rischio corruttivo delle sole aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, sulla base delle indicazioni fornite dalla legge.
2. Sono stati individuati, per le attività più esposte, gli strumenti atti a monitorare e prevenire l'evento corruttivo.
3. Programmazione attività di formazione e informazione rivolta ai dipendenti universitari.
4. Verifica degli adempimenti connessi alle previsioni introdotte nell'anno 2013. A tal fine tutte le informazioni richieste dal piano, atte al monitoraggio delle azioni messe in campo, dovranno pervenire, a cura dei dirigenti d'area coinvolti al Responsabile, entro il 30 novembre 2013, al fine della predisposizione della relazione prevista dalla legge.
5. I Dirigenti di Area, i Direttori di dipartimento e dei centri sono tenuti a fare una mappatura delle attività più esposte al rischio entro il mese di novembre 2013, al fine di poterle inserire nell'aggiornamento del piano che dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2014.

Anno 2014

1. Verifica, d'intesa con i Dirigenti e i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno 2013.
2. Introduzione delle attività più esposte al rischio corruzione nelle sedi dipartimentali e nei centri a seguito della mappatura effettuata dai Direttori di dipartimento e centri con inserimento dei relativi strumenti di controllo.

3. Implementazione delle attività più esposte al rischio mappate dai Dirigenti di Area e da questi comunicati tempestivamente al Responsabile.
4. Avvio dei piani di formazione.
5. Avvio di un progetto, alla luce delle indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione e delle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, per la rotazione degli incarichi.
6. Rielaborazione del codice di comportamento sulla base del regolamento emanato dal Governo.

Anno 2015

1. Verifica, d'intesa con i Dirigenti e i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno 2014.
2. Aggiornamento del piano.
3. Progetto definitivo sulla rotazione degli incarichi.
4. Elaborazione di un regolamento in base ai decreti legislativi che saranno emanati ai sensi del comma 46 della legge 190/2012.
5. Elaborazione di un regolamento che tuteli il pubblico dipendente che segnala gli illeciti.